



Legal Newsletter n. 2/2023

Marzo - Aprile

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Business Crisis Law

Public Sector

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Intellectual Property, Media & New Technologies

Labour

ESG

—

kpmg.com/it

Sommario

Corporate & Commercial	5
Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere: la nuova disciplina	5
Abuso di posizione dominante - operazioni sotto-soglia: la sentenza della Corte di Giustizia nel caso Towercast	6
Vendita di partecipazioni sociali e modalità di pagamento del prezzo	7
Nuova proroga al 31 luglio 2023 per le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione	7
Prospetti informativi: la raccolta degli orientamenti Consob.....	8
<i>Golden Power</i> : la circolare di Assonime	8
Business Crisis Law	9
Ultime novità in tema di composizione negoziata della crisi	9
Public Sector	10
Convertito in legge il Decreto PNRR- <i>ter</i> : le principali novità.....	10
In consultazione il bando-tipo di ANAC aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici.	10
Rendicontazione e controlli PNRR: nuove indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato	11
La normativa transitoria del nuovo Codice dei contratti pubblici	11
Governance, Regulatory & Compliance	13
D.Lgs. n. 24/2023: profili di novità e coordinamento con il canale <i>whistleblowing</i> 231	13
<i>Whistleblowing</i> : legittime le sanzioni irrogate al segnalante che ha commesso gli illeciti denunciati	14
L'obbligo di iscriversi alle c.d. <i>white list</i> : i chiarimenti dell'ANAC	15
Quick Fix: la nuova modalità <i>standard</i> per la trasmissione delle informazioni nei servizi di investimento.....	15
Le nuove Linee guida ESMA in materia di <i>product governance</i>	16
Privacy	17
Il trasferimento internazionale di dati: le ultime novità dell'EDPB	17
Intellectual Property, Media & New Technologies	19
La responsabilità delle piattaforme <i>online</i> per violazione di marchio: gli ultimi sviluppi della giurisprudenza comunitaria e italiana	19
Labour	21
Decreto Lavoro: tutte le misure contenute nel nuovo decreto.....	21
Parità retributiva: pubblicata la direttiva UE	22
Appalto di servizi: non applicabilità del termine di decadenza all'azione esperita dall'I.N.P.S. nei confronti del committente per il recupero dei contributi non versati dall'appaltatore	23

Antisindacalità della condotta della società che non comunica alle OO.SS. che lo richiedono le informazioni sull'utilizzo ed il funzionamento dei sistemi automatizzati previste dal c.d. Decreto Trasparenza (Tribunale di Palermo, sez. lav., 3 aprile 2023)	23
Controlli a distanza ed indicazioni per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi	24
CCNL Dirigenti Terziario: accordo di rinnovo della parte economica	25
ESG	26
<i>Greenwashing</i> : proposta di nuova direttiva relativa ai <i>green claims</i>	26
<i>Fit for 55</i> : i nuovi atti legislativi	26

Corporate & Commercial

Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere: la nuova disciplina

Con il **D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023, è stata recepita la direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (c.d. **'EU Mobility Directive'**), rispetto alle quali viene introdotta una **disciplina armonizzata**.

Il decreto legislativo è entrato in vigore il 22 marzo 2023 e le sue disposizioni avranno **effetto a decorrere dal 3 luglio 2023**. Da tale data sarà abrogato il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 relativo alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

La nuova disciplina **si applica alle operazioni transfrontaliere riguardanti** una o più **società di capitali** italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro con la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea, **nonché a società diverse dalle società di capitali** o a società di capitali che non abbiano nel territorio dell'Unione europea la sede sociale né l'amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è prevista anche dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione.

Il decreto **si applica anche** alle operazioni transfrontaliere che non rientrano nei suddetti casi e **alle operazioni internazionali**, nel rispetto dell'art. 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218. Inoltre, si applica **alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari**, in quanto compatibile, nel rispetto dell'art. 25, comma 3, della legge n. 218/1995.

Il decreto **non si applica** invece **alle** operazioni transfrontaliere o internazionali cui partecipino **società di investimento a capitale variabile e società sottoposte a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione** di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, o al titolo V del Regolamento (UE) 2021/23, **o a una delle misure di prevenzione della crisi** di cui all'art. 1, comma 1, lett. mm), del D.Lgs. n. 180/2015 o all'art. 2, punto 48), del Regolamento (UE) 2021/23.

Il decreto trova poi applicazione, in quanto compatibile, alle operazioni transfrontaliere o internazionali riguardanti società soggette a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. **Non è invece consentita la partecipazione a un'operazione transfrontaliera o internazionale a società di capitali in liquidazione** che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo, **e a società cooperative a mutualità prevalente** di cui all'art. 2512 del codice civile.

Con il decreto, come già accennato, viene introdotta nel nostro ordinamento una disciplina armonizzata della trasformazione e della scissione transfrontaliera, e modificata quella delle fusioni transfrontaliere, con l'abrogazione del previgente D.Lgs. n. 108/2008.

Per **'trasformazione'** si intende l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge.

La disciplina della trasformazione transfrontaliera trova applicazione anche per il **trasferimento della sede all'estero**, per effetto dell'introduzione di un **nuovo art. 2510-bis del codice civile** che così dispone.

Per **'fusione'** si intende l'operazione regolata dal codice civile, di cui più specificamente all'art. 2501, comma 1, e ss. del codice civile, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda.

Infine, per **'scissione'** si intende l'operazione di cui agli artt. 2506, comma 1, del codice civile, nonché quella di cui al **nuovo art. 2506.1 del codice civile**, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda. Con il nuovo art. 2506.1 del codice civile viene introdotta la **scissione mediante scorporo**, consistente nell'operazione con cui una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.

Il decreto:

- regola il procedimento relativo alle operazioni, che si apre, in tutte e tre le fattispecie, con la redazione di un apposito progetto, accompagnato dalla relazione dell'organo amministrativo in cui



devono essere riportati gli specifici aspetti giuridici ed economici dell'operazione e gli effetti su soci e lavoratori;

- prevede un sistema di tutela dei creditori, che hanno il diritto di opposizione, e dei soci di minoranza, che hanno il diritto di recedere dalla società in conformità alle disposizioni del codice civile;
- prevede e disciplina, tra gli altri, la partecipazione dei lavoratori, il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio con le relative verifiche, il controllo di legalità e la pubblicità dell'operazione, nonché la relativa data di efficacia;
- dispone specifiche sanzioni in capo al notaio, e
- introduce uno specifico reato di **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**, a fronte del quale viene prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, e come pena accessoria l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- inserisce il nuovo delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare **nel catalogo dei reati presupposto ai fini della** configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Le disposizioni del decreto legislativo, come già segnalato, avranno **effetto a decorrere dal 3 luglio 2023** e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, a tale data, abbia pubblicato il progetto.

Abuso di posizione dominante - operazioni sotto-soglia: la sentenza della Corte di Giustizia nel caso Towercast

Con sentenza del 16 marzo 2023, la Corte di Giustizia¹, pronunciandosi su una domanda pregiudiziale che le era stata sottoposta dalla Corte d'appello di Parigi e che verteva sull'interpretazione dell'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento sulle concentrazioni), ha stabilito che **una concentrazione tra imprese che non sia stata oggetto di controllo preventivo alla luce della normativa in materia di controllo delle concentrazioni, può essere sottoposta a controllo successivo**, alla luce del divieto di abuso di posizione dominante **ex art. 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**.

Il procedimento prendeva origine dal rigetto della denuncia che la società Towercast, attiva in Francia nel mercato della trasmissione televisiva digitale terrestre, aveva presentato all'autorità francese garante della concorrenza e del mercato, a seguito dell'acquisizione da parte del principale operatore, Télédiffusion de France (TDF), della società Itas, operante nel medesimo settore. Towercast riteneva che l'assunzione del controllo di Itas da parte di TDF costituisse un abuso di posizione dominante, in quanto ostacolava la concorrenza sui mercati all'ingrosso, a monte e a valle, della trasmissione televisiva digitale terrestre, rafforzando significativamente la posizione dominante di TDF su tali mercati.

L'acquisizione, essendo inferiore alle soglie stabilite dal Regolamento sulle concentrazioni e dal codice di commercio francese, non era stata oggetto di notifica e non era stata sottoposta a controllo preventivo né da parte della Commissione, né da parte dell'autorità francese garante della concorrenza e del mercato.

Quest'ultima aveva respinto la denuncia di Towercast, sul presupposto che sussistesse una netta linea di demarcazione tra il controllo delle concentrazioni e il controllo delle pratiche anticoncorrenziali e che il Regolamento sulle concentrazioni si applicasse esclusivamente alle concentrazioni, come ivi definite, e che, senza un addebito specifico di comportamento abusivo, distinto dalla concentrazione, non potesse applicarsi la fattispecie di cui all'art. 102 TFUE.

A seguito del ricorso proposto da Towercast, la Corte d'appello sollevava questione interpretativa in via pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia.

La Corte, fondando la propria decisione su una giurisprudenza costante, secondo cui, *“quando si interpreta una disposizione del diritto dell'Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest'ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l'atto di cui fa parte”*, ha rilevato come il Regolamento sulle concentrazioni faccia parte di un quadro normativo inteso a dare attuazione agli artt. 101 e 102 TFUE, e come risulti quindi dalla sua economia che tale regolamento, pur istituendo un controllo *ex ante* delle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, non esclude tuttavia un controllo *ex post*

¹ Cort. Giust., *Towercast contro Autorité de la concurrence e Ministère de l'Économie*, 16 marzo 2023, (C-449/21), ECLI:EU:C:2023:207.



delle operazioni di concentrazione che siano inferiori a detta soglia, precisando al contempo come l'abuso di posizione dominante non possa fruire di alcuna esenzione, in nessun modo, essendo vietato dal trattato.

La Corte ha ritenuto che il Regolamento sulle concentrazioni non possa ostare a che un'operazione di concentrazione, priva di dimensione comunitaria, possa essere sottoposta ad un controllo ad opera delle autorità garanti della concorrenza e dei giudici nazionali sulla base dell'effetto diretto dell'art. 102 TFUE e che **spetti all'autorità adita verificare se l'acquirente, che detenga una posizione dominante su un determinato mercato e che abbia assunto il controllo di un'altra impresa sul mercato stesso, abbia, mediante tale comportamento, sostanzialmente ostacolato la concorrenza sul predetto mercato**, essendo richiesta a tal riguardo la dimostrazione che il grado di dominio così raggiunto rappresenti un sostanziale ostacolo per la concorrenza, nel senso di lasciare sussistere solo imprese dipendenti dall'impresa dominante, non essendo sufficiente a tal scopo il semplice rafforzamento della posizione di quest'ultima.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha quindi ritenuto che l'art. 21, paragrafo 1, del 'Regolamento sulle concentrazioni' sia da interpretare nel senso che esso non osta a che un'operazione di concentrazione tra imprese, priva di dimensione comunitaria, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, che sia inferiore alle soglie di controllo preventivo obbligatorio previste dal diritto nazionale e che non abbia dato luogo a un rinvio alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, sia considerata da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro come costituiva di un abuso di posizione dominante, vietato dall'art. 102 TFUE, tenuto conto della struttura della concorrenza su un mercato di dimensione nazionale.

Le imprese, in sede di valutazione di possibili operazioni di acquisizione, anche non soggette a controllo preventivo, dovranno prestare attenzione a tale aspetto, tenendo conto del possibile controllo *ex post* da parte delle autorità nazionali.

Vendita di partecipazioni sociali e modalità di pagamento del prezzo

Con ordinanza del 15 marzo 2023, n. 7530, la Corte di Cassazione si è espressa in merito ad un particolare aspetto concernente la **compravendita di partecipazioni societarie** e le **modalità di pagamento del prezzo**, ritenendo valida la clausola in forza della quale le parti avevano pattuito che al pagamento di una parte del corrispettivo si accostasse l'assunzione in capo all'acquirente dell'obbligo di eseguire un finanziamento a favore della società compravenduta, finalizzato a consentire il rimborso, da parte di quest'ultima, di esborsi a favore della stessa, precedentemente effettuati dai venditori.

Più in particolare, il caso esaminato dai giudici di legittimità concerneva la liceità della pattuizione contrattuale in forza della quale il **pagamento del prezzo** doveva avvenire mediante **(i) il pagamento di una parte dello stesso al closing** e **(ii) l'assunzione a carico dell'acquirente dell'obbligo di eseguire un finanziamento in favore della società acquisita, finalizzato alla restituzione da parte di quest'ultima ai venditori di somme precedentemente ricevute dagli stessi**. A mente di tale pattuizione, il socio entrante si impegnava - anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - affinché **la società oggetto dell'operazione rimborsasse ai soci alienanti le somme dovute, usufruendo anche delle somme versate** dallo stesso acquirente a titolo di finanziamento.

Nel caso di specie, la controversia ha riguardato anche la qualificazione giuridica degli esborsi eseguiti in precedenza dai venditori: gli stessi erano stati qualificati come 'finanziamenti soci' in sede contrattuale e riquilibrati dal giudice di merito in 'versamenti in conto futuro aumento del capitale', come tali appostati a riserva e utilizzati a copertura perdite.

Secondo la Suprema Corte, tale accertata natura (di versamenti in conto aumento del capitale e non di finanziamenti) degli originari versamenti dei soci alienanti alla società non rende di per sé nulla, per violazione dell'art. 2423 del codice civile o per preteso rimborso del capitale di rischio, la clausola che l'assunzione di quell'obbligo preveda, come invece era stato ritenuto dal giudice di merito, che, così facendo, aveva alterato il sinallagma contrattuale intervenendo sull'obbligazione di pagamento di una parte del prezzo, così come concordata tra le parti.

Nuova proroga al 31 luglio 2023 per le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione

In sede di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. 'Decreto Milleproroghe') con legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, è stata disposta un'**ulteriore proroga del termine di cui all'art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27** (c.d. '**Decreto Cura Italia**').



Il legislatore, invero, è intervenuto prorogando ulteriormente il termine di cui all'art. 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante il decreto c.d. milleproroghe dello scorso anno.

Per l'effetto, **le assemblee (ordinarie o straordinarie) di società** (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici), **associazioni e fondazioni, che si tengono entro il 31 luglio 2023 potranno svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione**, senza quindi che occorra indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione e senza la necessità che presidente e segretario, o il notaio, si trovino nel medesimo luogo, purché vengano garantiti l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto.

Sarà pertanto possibile, anche con riguardo all'approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2022, tenere le assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di clausole statutarie che prevedano espressamente tale facoltà.

Nell'avviso di convocazione delle assemblee potrà inoltre essere prevista **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza** e, per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto **mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

Per le **società quotate** su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, potrà essere prevista la **partecipazione** in via esclusiva **mediante il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. 'Testo Unico della Finanza' o 'TUF').

Prospetti informativi: la raccolta degli orientamenti Consob

Con avviso del 31 marzo 2023, Consob ha pubblicato la "*Raccolta degli orientamenti applicativi della Consob in materia di prospetto redatto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1129/2017 e dei relativi regolamenti UE integrativi*", in cui ha riportato le comunicazioni ancora applicabili in materia di prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli, aggiornate per renderle coerenti con il Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto) e con i relativi regolamenti delegati, tenendo altresì conto delle modifiche al Regolamento Emittenti, con particolare riguardo al *prefiling*.

La raccolta è stata predisposta come **misura di semplificazione volta a facilitare l'applicazione della disciplina europea introdotta dal Regolamento Prospetto**, attraverso una razionalizzazione delle comunicazioni e raccomandazioni della Consob, ed a promuovere *good practices* nell'applicazione della relativa disciplina.

Consob con l'occasione ha provveduto anche all'aggiornamento della comunicazione n. 7 del 9 luglio 2020 per dar conto degli esiti della revisione (*peer review*) delle procedure di controllo e approvazione dei prospetti dell'Autorità europea per la regolamentazione dei mercati finanziari (ESMA).

Golden Power: la circolare di Assonime

Con circolare n. 11 del 17 aprile 2023, Assonime ha proposto un utile commento del quadro normativo che si è andato componendo negli ultimi anni a seguito dei ripetuti interventi del legislatore con riguardo alla disciplina sui poteri speciali dello Stato nei settori di rilevanza strategica.

Assonime ha ricostruito puntualmente la normativa, soffermandosi sui profili di maggiore impatto per le imprese, con particolare riguardo alla definizione dei settori strategici, agli obblighi di notifica a carico delle imprese (inclusa la possibilità di pre-notifica), all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con i relativi effetti sulla vita delle società, e al sindacato giurisdizionale.

Con riguardo a tale ultimo ambito, nella circolare si dà conto dell'esito di un recente contenzioso - che era sorto a seguito dell'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo a fronte della cessione di società italiane di un gruppo operante nel settore agroalimentare a favore di una impresa svizzera controllata da una multinazionale pubblica cinese - in cui il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado del TAR, ha ritenuto che **l'esercizio dei poteri speciali sia un atto di alta amministrazione, connotato da un'ampissima discrezionalità** in ragione della natura degli interessi tutelati, attinenti alla sicurezza nazionale e, in quanto tale, **sindacabile dal giudice amministrativo nei ristretti limiti della sussistenza di una manifesta illogicità**.

Business Crisis Law

Ultime novità in tema di composizione negoziata della crisi

Il **decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13**, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, **convertito** con legge 21 aprile 2023, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, all'**art. 38** ha previsto alcune disposizioni in materia di crisi di impresa volte a **incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi**, agevolando la gestione dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che spesso costituiscono la voce debitoria più rilevante, e prevedendo ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative.

1. A tal fine, sono state **rafforzate le misure premiali** previste dall'**art. 25-bis**, comma 4, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come novellato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 ('Codice della crisi'), **con un incremento**, da settantadue a **centoventi**, del numero di **rate** attraverso cui l'Agenzia delle entrate può dilazionare il debito dell'impresa nei suoi confronti.

In caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa, da rappresentare nell'istanza di rateazione, l'Agenzia delle entrate può infatti concedere un **piano di rateazione**. L'istanza, sottoscritta anche dall'esperto nominato dalla Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, va presentata all'Agenzia delle entrate dopo la pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell'accordo che conclude la composizione negoziata.

2. Inoltre, al fine di agevolare i **creditori che**, a seguito delle trattative, **abbiano raggiunto un accordo** con il debitore, è stato previsto che gli stessi **possano emettere nota di variazione in diminuzione dell'IVA** ai sensi dell'**art. 26**, comma 3-*bis*, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, **dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell'accordo che conclude la composizione negoziata**, analogamente a quanto avviene per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento.

Si rammenta che per gli accordi che non siano preceduti dalla composizione negoziata, tale possibilità resta invece subordinata all'intervenuta omologazione da parte del tribunale.

3. Al fine di agevolare l'accesso degli imprenditori alla procedura di composizione negoziata della crisi, consentendo lo sblocco delle numerose istanze pendenti in attesa di nomina dell'esperto indipendente e l'avvio delle trattative in tempi rapidi, il legislatore ha introdotto anche alcune **semplificazioni rispetto agli obblighi documentali** previsti in capo all'imprenditore.

In particolare, è prevista la **possibilità di produrre**, in sostituzione di (i) certificato unico dei debiti tributari, (ii) certificati dei debiti contributivi e per premi assicurativi e (iii) situazione debitoria complessiva rilasciata dall'agente della riscossione, una **dichiarazione sostitutiva**, da rilasciare ai sensi dell'**art. 46** del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesti di aver richiesto detti certificati agli enti competenti almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

Tale disposizione ha carattere temporaneo e trova applicazione esclusivamente alle istanze presentate tra la data di entrata in vigore del decreto (24 febbraio 2023) e il 31 dicembre 2023.

4. Infine, per evitare problemi applicativi, è stata **rinviiata di diciotto mesi**, a partire dal 24 febbraio 2023, l'applicabilità della disposizione di cui all'**art. 199**, comma 1, del Codice della crisi, che prevede l'**assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria** del tribunale.

In base a tale disposizione, il domicilio digitale di ciascuna procedura di liquidazione giudiziale, e quindi l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui deve essere munito il curatore per la gestione di ciascuna procedura, viene assegnato dalla cancelleria del tribunale al momento della pubblicazione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale.

Il predetto rinvio non incide sulle procedure in corso e sulla regolarità della loro gestione, essendo comunque applicabile quanto disposto dall'**art. 10** del Codice della crisi, ai sensi del quale gli organi della procedura attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura, ponendo le relative spese a carico della massa.



Public Sector

Convertito in legge il Decreto PNRR-ter: le principali novità

Il 21 aprile 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 21 aprile 2023, n. 41 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante ulteriori disposizioni per l'attuazione del PNRR e del PNC (c.d. 'Decreto PNRR-ter').²

Di seguito le principali novità in materia di contratti pubblici introdotte in sede di conversione:

- l'art. 7-bis ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti di fare richiesta, per l'anno 2023, al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022 (c.d. 'Decreto Aiuti') purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2022 per le quali risulti che si è acceduto alle risorse dei fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del predetto articolo 26;
- l'art. 7-ter ha disposto l'applicazione dello svincolo progressivo della garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 anche per i contratti relativi ai settori speciali, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge in commento, inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data le cui procedure di affidamento siano state finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC o dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;
- l'art. 14, comma 4-bis, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni di cui all'art. 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 76/2020 che hanno disposto misure di semplificazione in materia di verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici (i.e. procedura di emergenza che consente di non utilizzare l'informazione antimafia; utilizzo dell'informativa liberatoria provvisoria e delle banche dati);
- l'art. 17, comma 3, in relazione all'incremento del 50% del valore iniziale degli importi e dei quantitativi delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. che siano funzionali alla realizzazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero della Salute, ha previsto la possibilità per l'aggiudicatario, in alternativa al diritto di recesso, di poter eseguire, previa autorizzazione da parte della stessa Consip S.p.A., parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare.

In consultazione il bando-tipo di ANAC aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici

L'ANAC ha predisposto lo "Schema di Bando tipo n. 1/2023" da utilizzare per le procedure aperte aventi ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in attuazione dell'art. 222, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Lo schema di Bando tipo n. 1/2023, nel quale è compreso il modello di Disciplinare tipo, è stato pubblicato il 21 aprile 2023 sul sito dell'Autorità e potrà essere oggetto di consultazioni da parte degli *stakeholder* interessati per 30 giorni, ossia fino al 22 maggio 2023.

All'interno del Disciplinare di gara tipo sono indicate le ipotesi base di formulazione e le parti variabili o opzionali.

In seguito alla conclusione della fase di consultazione, lo schema di bando-tipo acquisirà la sua forma definitiva il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

² Il testo, corredato delle relative note, è stato ripubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 104 del 5 maggio 2023.



Rendicontazione e controlli PNRR: nuove indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato

Con la circolare n. 10 del 13 marzo 2023 la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha fornito ulteriori indicazioni operative in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile per gli interventi da realizzare nell'ambito del PNRR.

In primo luogo, in relazione al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021 e all'art. 9, comma 1, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, la RGS ha chiarito che:

- gli atti, i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR, devono essere sottoposti al competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- nel caso di interventi/progetti che fanno capo ai Ministeri, il controllo preventivo deve essere svolto dall'Ufficio centrale di bilancio competente;
- in caso di interventi/progetti che fanno capo ad articolazioni periferiche dei Ministeri, il controllo preventivo di regolarità deve essere espletato dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente;
- nell'ipotesi di interventi/progetti che fanno capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile è svolto dall'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza stessa;
- nell'ulteriore caso in cui, l'Amministrazione titolare della misura PNRR si avvale di un soggetto attuatore che a sua volta affida la realizzazione di un intervento/progetto ad una Amministrazione centrale in qualità di soggetto attuatore di secondo livello ovvero di stazione appaltante, il provvedimento con cui l'Amministrazione titolare assegna le risorse al proprio soggetto attuatore è sottoposto al controllo preventivo dell'Ufficio di bilancio presso l'Amministrazione titolare stessa, mentre i provvedimenti adottati dall'Amministrazione centrale o periferica in qualità di soggetto attuatore di primo o secondo livello, ovvero di stazione appaltante, devono essere sottoposti al controllo dell'Ufficio del sistema delle ragioni ordinariamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, le Amministrazioni intestatarie di contabilità speciali, per la gestione delle risorse PNRR, sono tenute a presentare il rendiconto ai competenti uffici di controllo.

In caso di Amministrazioni centrali, il rendiconto deve essere presentato agli Uffici Centrali di Bilancio presso ciascun Ministero, mentre, in caso di articolazioni periferiche dei Ministeri, il rendiconto deve essere sottoposto al controllo della Ragioneria territoriale dello Stato secondo il rispettivo ambito di competenza, tenuto conto della sede dell'ufficio preposto alla presentazione del rendiconto.

Il controllo sui rendiconti dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dovrà essere svolto dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Roma.

Con la successiva circolare n. 16 del 14 aprile 2023 la RGS ha fornito elementi integrativi, rispetto a quelli contenuti nelle Linee Guida n. 30/2022, concernenti, tra l'altro, le attività di controllo nei confronti degli operatori economici coinvolti nell'implementazione del PNRR. Al tal riguardo, viene comunicato il completo rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS di piattaforme informatiche/banche dati europee, mondiali e nazionali, come ad esempio ARACHNE, ORBIS e PIAF – IT (si tratta di sistemi informatici antifrode che consentono l'accesso diretto ai dati necessari per la corretta identificazione, nel corso dell'intera procedura amministrativa, del titolare effettivo del destinatario/appaltatore di fondi PNRR).

La normativa transitoria del nuovo Codice dei contratti pubblici

Il 31 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36** avente ad oggetto il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici).³

Nel richiamare quanto già segnalato in precedenza con riguardo al nuovo Codice (si veda la Legal Newsletter n. 6/2022), si analizza di seguito il regime temporale che disciplina l'applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici:

³ Il testo, corredato delle relative note, è stato ripubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 87 del 13 aprile 2023.



- l'art. 229 chiarisce che **il nuovo Codice entra in vigore, il 1° aprile 2023 e che le disposizioni del medesimo acquistano efficacia il 1° luglio 2023;**
- l'art. 225, commi 1 e 2, del nuovo Codice precisa tuttavia che acquistano efficacia dal 1° gennaio 2024 le disposizioni concernenti la pubblicazione degli atti indittivi delle procedure di affidamento (artt. 27, 81, 83, 84 e 85), la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (artt. da 19 a 26), la trasparenza, le comunicazioni, le procedure automatizzate, l'anagrafe degli operatori economici (artt. da 28 a 31), l'accesso alla documentazione amministrativa (artt. 35 e 36) e alcuni ulteriori ambiti;
- l'art. 226, comma 2, prevede che a decorrere dal momento in cui il nuovo Codice acquista efficacia, le disposizioni dell'attuale codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, continueranno ad applicarsi solamente alle procedure ancora in corso, ossia alle procedure per le quali, al 1° aprile 2023, siano già stati adottati i relativi 'atti tecnici' (i.e. i bandi ovvero gli avvisi a presentare le offerte nel caso di procedure che non prevedono la pubblicazione del bando);
- l'art. 225, comma 8, precisa che, per le procedure di affidamento finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si continueranno ad applicare, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni del decreto-legge n. 77/2021 (c.d. 'Decreto Semplificazioni *bis*') nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dai predetti Piani;
- in seguito alle ultime modifiche introdotte dal Consiglio dei Ministri, si continuano ad applicare, per i contratti finanziati dal PNR e dal PNC, fino al 31 dicembre 2023, anche le procedure di affidamento semplificate previste dal decreto-legge n. 76/2020 (c.d. 'Decreto Semplificazioni');
- l'art. 226 prevede inoltre l'abrogazione di una serie di norme e provvedimenti a far data dal 1° luglio 2023, tra i quali rientrano il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612, l'art. 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
- l'art. 224 chiarisce che le disposizioni comprese tra gli artt. 215 e 219 si applicano anche ai collegi tecnici consultivi già costituiti ed operanti alla data del 1° aprile 2023 e abroga pertanto, dalla medesima data, la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 76/2020 relativa ai collegi consultivi tecnici.

Governance, Regulatory & Compliance

D.Lgs. n. 24/2023: profili di novità e coordinamento con il canale *whistleblowing* 231

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63, il **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24** recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il **D.Lgs. n. 24/2023** abroga la disciplina previgente a livello nazionale in materia di *whistleblowing* e **concentra in un unico testo normativo**, che trova applicazione sia rispetto al settore pubblico che a quello privato, **il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ambito lavorativo, preservandoli da eventuali comportamenti ritorsivi**.

Come precisato, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 trovano applicazione sia rispetto al settore pubblico che a quello privato. Nel volerci però soffermare in questa trattazione in prevalenza sul settore privato, si evidenzia come, rispetto a detto settore, **la nuova disciplina trova applicazione a tutte le imprese che:**

1. hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2. rientrano nell’ambito di applicazione di alcuni specifici atti dell’Unione (es. soggetti operanti nel mercato dei servizi finanziari e dei capitali, istituti di moneta elettronica, gestori di fondi di investimento alternativi, fondi europei per il *venture capital*, fondi europei per l’imprenditoria sociale, revisori legali dei conti, società di assicurazione e riassicurazione, enti creditizi e imprese di investimento, fornitori europei di servizi di *crowdfunding*, etc.);
3. rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al punto 1.

In relazione invece ai soggetti segnalanti, si precisa che una delle principali novità introdotte con il citato decreto legislativo attiene all’**estensione della categoria dei soggetti che possono effettuare una segnalazione *whistleblowing*** e che, in quanto tali, sono **meritevoli di tutela**.

In particolare, tra i c.d. *whistleblower* non figura più solo il lavoratore dipendente, ma anche:

- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o soggetti privati che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i lavoratori autonomi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Inoltre, il decreto offre, laddove necessarie, specifiche forme di tutela anche ai c.d. facilitatori, vale a dire coloro i quali prestano assistenza al segnalante durante il processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere, per ovvi motivi, riservata.

Un’altra importante novità attiene poi all’**estensione dell’ambito oggettivo delle segnalazioni** che, oltre a continuare a riguardare la denuncia di fatti che possono integrare la commissione di reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, ovvero la mancata osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, **si estende**, con l’entrata in vigore della nuova normativa, **anche a tutte le condotte illecite, previste sia dalla normativa nazionale che da quella dell’Unione europea, aventi natura amministrativa, contabile, civile o penale lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato**.



Ecco che, pertanto, le imprese sopra descritte, che rientrano nel perimetro di applicabilità della nuova disciplina dovranno, con dei **termini di scadenza** ben precisi (*i.e.* **15 luglio 2023**, per gli enti privati con 250 o più dipendenti e **17 dicembre 2023** per gli enti privati con 50 o più dipendenti), provvedere a:

1. istituire canali interni per consentire segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatiche (ad es., piattaforme *online*), oppure in forma orale, attraverso ad esempio linee telefoniche dedicate;
2. affidare la gestione dei canali interni ad una persona o ad un ufficio interno autonomo e con le necessarie competenze, ovvero ad un soggetto esterno (il c.d. 'Ombudsman');
3. adottare una procedura per regolamentare in modo preciso la gestione delle segnalazioni, prevedendo tempistiche certe (un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione e un riscontro sull'esito entro i successivi 3 mesi), nonché il rispetto dei tempi di cancellazione dei dati raccolti (5 anni);
4. mettere a disposizione dei potenziali segnalanti informazioni chiare e precise sul canale da utilizzare per la segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne (*i.e.* canale istituito presso l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) o le divulgazioni pubbliche tramite *mass media*;
5. garantire misure di tutela per i segnalanti, consistenti in particolare nella riservatezza della loro identità, con l'esecuzione dei necessari adempimenti in materia di *data protection* e *cyber security* (N.B. Il canale interno per la gestione delle segnalazioni deve essere sottoposto a DPIA), e nel divieto di ritorsioni dirette e indirette nei loro confronti (ad es., licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, demansionamento, etc.).

Ci si chiede a questo punto cosa cambierà rispetto alla disciplina precedente per quelle imprese che avevano già adottato un canale di segnalazione in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, ciò anche in considerazione del fatto che, al fine di dare sistematicità alla materia, il D.Lgs. n. 24/2023 è intervenuto sull'art. 6 del Decreto 231 nella parte che disciplinava il *whistleblowing*, abrogando i commi 2-ter e 2-quater e modificando il comma 2-bis, stabilendo così che i Modelli organizzativi dovranno prevedere “... i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare”.

Sicuramente questa modifica normativa renderà necessaria una revisione, anche in tempi piuttosto stringenti - soprattutto per le realtà con più di 250 dipendenti, rispetto alle quali la scadenza per l'adeguamento è fissata a luglio 2023 - del canale di *whistleblowing* 231, per valutarne l'adeguatezza alle nuove previsioni normative.

Più nel dettaglio sarà necessario:

1. capire se il soggetto identificato per gestire le segnalazioni abbia le competenze anche per gestire violazioni ultronee rispetto a quelle rilevanti per il Decreto 231;
2. rivedere i flussi informativi tra l'OdV e le altre funzioni aziendali (ad es., risorse umane, legale, *compliance*) che potranno essere coinvolte nelle indagini interne sulle segnalazioni, al fine di garantire la riservatezza del segnalante e delle altre persone coinvolte, secondo quanto previsto dal Decreto;
3. valutare l'idoneità dei canali precedentemente attivati, esaminando l'opportunità di utilizzare piattaforme tecnologiche;
4. integrare le procedure di gestione delle segnalazioni con i requisiti prescritti dalla nuova normativa;
5. creare una cultura aziendale sull'importanza della segnalazione, attuando una campagna di comunicazione esterna e di formazione interna sul *whistleblowing*.

In conclusione, il nuovo provvedimento normativo rende l'implementazione e la corretta gestione del canale di *whistleblowing* un vero e proprio obbligo di legge, non più solo uno strumento di etica aziendale o un obbligo legato soltanto alla corretta attuazione del D.Lgs. n. 231/2001. La conseguenza della mancata implementazione delle previsioni normative sarà infatti il rischio di vedersi comminate dall'ANAC sanzioni amministrative pecuniarie fino a Euro 50.000.

Whistleblowing: legittime le sanzioni irrogate al segnalante che ha commesso gli illeciti denunciati

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha espresso il seguente principio: “*la normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguarda il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un'esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in*

concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell'apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo" (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 31 marzo 2023, n. 9148).

Il caso riguardava la segnalazione effettuata da una dipendente di una azienda ospedaliera pubblica, che era stata sanzionata per comportamenti illeciti che la stessa aveva denunciato.

Nello specifico, la ricorrente lamentava la violazione ed erronea applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che assicurava ampia protezione ai dipendenti pubblici che avessero denunciato illeciti di cui erano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, vietando, tra l'altro l'irrogazione di sanzioni nei loro confronti (art. 54-bis).

Sia i giudici di merito che quelli di legittimità hanno chiarito che tale tutela debba intendersi limitata alle ipotesi in cui la sanzione irrogata abbia carattere ritorsivo, in quanto determinata unicamente dalla segnalazione effettuata, restando al di fuori di tale copertura l'applicazione al dipendente di una sanzione per comportamenti illeciti suoi propri.

La tutela invocata dalla dipendente deve intendersi finalizzata ad impedire conseguenze sfavorevoli per il fatto in sé di aver segnalato un illecito, ma *"non costruisce"* esimenti rispetto agli illeciti commessi.

Nel caso all'esame dei giudici, la segnalante si era resa responsabile delle medesime condotte illecite che aveva addebitato ai colleghi, di talché, l'applicazione ad essa di una sanzione per i comportamenti illeciti di cui era autrice è stata considerata *"al di fuori della copertura fornita dalla norma, che non esime da responsabilità chi commetta un illecito disciplinare per il solo fatto di denunciare la commissione del medesimo fatto o di fatti analoghi ad opera di altri dipendenti"*.

L'obbligo di iscriversi alle c.d. *white list*: i chiarimenti dell'ANAC

Con un comunicato del 17 gennaio 2023, il Presidente dell'ANAC ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di iscriversi alle c.d. *white list* per partecipare ai bandi di gara.

In particolare, nel definire l'obbligo di iscriversi alle c.d. *white list* per gli operatori economici che svolgono alcune **attività considerate maggiormente esposte al rischio** di infiltrazione mafiosa, il legislatore non ha operato una differenziazione a seconda che le attività a rischio siano l'**oggetto principale** dell'affidamento oppure costituiscano una **attività secondaria**.

Sul punto, è intervenuta l'ANAC, chiarendo che ove il bando di gara preveda quale oggetto della procedura di affidamento attività **anche solo parzialmente riconducibili** a quelle a rischio di infiltrazione mafiosa, **"l'operatore economico è tenuto a richiedere l'iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente e la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l'impresa che vi partecipi e che dichiari di eseguirle risulti iscritta all'interno del suddetto elenco"** (cfr. Comunicato del Presidente dell'ANAC, 17 gennaio 2023). Inoltre, l'obbligo scatta anche ove le attività a rischio di infiltrazione mafiosa siano **secondarie o strumentali** rispetto all'oggetto principale dell'affidamento.

In questi casi, laddove si tratti di un raggruppamento di imprese, l'iscrizione deve essere effettuata da tutti i suoi componenti.

Ove l'operatore economico non provveda ad iscriversi alle *white list*, pur essendovi tenuto, è prevista l'esclusione dalla gara.

Quick Fix: la nuova modalità *standard* per la trasmissione delle informazioni nei servizi di investimento

Il **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 31**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2023, ha recepito la Direttiva (UE) 2021/338 (c.d. 'Direttiva Quick Fix MiFID II' o '**Quick Fix**'), emanata con lo scopo di ridurre gli oneri burocratici non necessari.

Tra i principali cambiamenti introdotti si segnala la modifica nelle modalità di fornitura dell'informativa dovuta dalle banche e dagli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento ai clienti prevista dalla Direttiva 2014/65/UE relativa agli strumenti finanziari (c.d. '**MiFID II**').

La direttiva in oggetto introduce, quale **modalità standard** attraverso cui devono essere fornite le informazioni, il '**formato elettronico**', termine con il quale si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 6-*noviesdecies*, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ('TUF'), **qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta**.

Le informazioni possono essere fornite su carta a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 21, comma 1-*quater*, del TUF, qualora l'investitore al dettaglio abbia richiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.



In ogni caso, i soggetti abilitati sono tenuti ad informare i clienti o potenziali clienti al dettaglio circa la possibilità di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.

Le modifiche di cui sopra si applicano in relazione alle informazioni richieste ai sensi della Parte II del TUF e, in particolare, all'informativa precontrattuale relativa ai servizi di investimento, all'informativa preliminare della singola operazione in strumenti finanziari, all'informativa successiva alla singola operazione e alla rendicontazione periodica. Non trovano, invece, applicazione con riferimento al KID e all'informativa IDD.

Le nuove Linee guida ESMA in materia di *product governance*

Il 27 marzo 2023, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ('ESMA') ha pubblicato le **nuove Linee guida in materia di *governance dei prodotti o product governance*** ("Linee Guida") nel contesto del regime della Direttiva 2014/65/UE ('MiFID II'), che si applicano alle imprese e alle competenti autorità in relazione alla produzione o distribuzione di strumenti finanziari e depositi strutturati.

Ai sensi degli artt. 16 (3) e 24 (2) della MiFID II e degli artt. 9 e 10 della Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, le imprese che realizzano prodotti per la vendita o che distribuiscono prodotti ai clienti devono mantenere, gestire e controllare un adeguato sistema di *governance* dei prodotti. Nell'ambito di tali obiettivi, **devono essere identificati, nonché periodicamente verificati** per ogni prodotto, **un mercato di riferimento dei clienti finali e una strategia distributiva** coerente con il predetto mercato di riferimento.

In relazione a tale contesto normativo, le **principali novità** introdotte dalle Linee Guida riguardano:

- la necessità di tenere in considerazione, nell'identificazione del mercato di riferimento, la **compatibilità del prodotto con gli obiettivi di sostenibilità**;
- la possibilità di identificare il mercato di riferimento anche tramite la definizione di un approccio comune per taluni prodotti, laddove presentino caratteristiche sufficientemente comparabili ("**cluster approach**");
- la necessità per il distributore, nell'affinamento della strategia di distribuzione identificata dal produttore, di **individuare misure aggiuntive qualora ritenga che un prodotto complesso**, con un mercato di destinazione ristretto, **possa essere distribuito anche nell'ambito di servizi non consigliati**;
- l'applicazione del **principio di proporzionalità nella revisione periodica dei prodotti**.

Entro due mesi a partire dalla pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, le competenti autorità a cui le Linee Guida si applicano dovranno notificare all'ESMA se sono (i) *compliant*, (ii) non *compliant*, ma intendono adeguarsi, o (iii) *non-compliant* e non intendono adeguarsi. In caso di *non-compliance* dovranno, in aggiunta, indicare le ragioni per cui non sono *compliant*.

Le Linee Guida si applicano due mesi dopo la loro pubblicazione sul sito *web* dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

Privacy

Il trasferimento internazionale di dati: le ultime novità dell'EDPB

Il 14 febbraio 2023, l'*European Data Protection Board* (EDPB), completata la procedura di consultazione pubblica, ha adottato le **Linee guida 5/2021** con l'intento di chiarire alcuni aspetti interpretativi del concetto di "*trasferimento di dati personali*" di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Più precisamente, il documento fornisce chiarimenti circa il coordinamento fra gli ambiti di applicazione territoriale di cui all'art. 3 GDPR e le disposizioni relative al "*Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali*" di cui al Capo V del Regolamento.

L'art. 3 GDPR, che disciplina l'ambito territoriale di applicazione del Regolamento, si compone di due commi. Il primo prevede l'applicabilità delle disposizioni del GDPR a tutte le "*attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento*" effettuate nell'Unione europea, a prescindere da dove si svolga lo specifico trattamento di dati personali. Il comma seguente, invece, dispone che il GDPR si applichi ai titolari e ai responsabili del trattamento non situati nell'Unione europea che trattino dati di persone fisiche stabilite nell'Unione europea nell'ambito della propria attività quando quest'ultima consista nell'offerta di beni o servizi ovvero implichi il monitoraggio del comportamento degli interessati nella misura in cui tale comportamento abbia luogo nell'Unione. L'obiettivo della norma è dunque quello di assicurare che chi svolga operazioni di trattamento di dati personali all'interno dello Spazio Economico Europeo ("SEE") o chi tratti dati personali riferibili a soggetti ivi ubicati, sia vincolato al regime di tutela previsto dal GDPR, indipendentemente dal luogo in cui sia materialmente effettuato il trattamento.

L'obiettivo generale del Capo V, invece, è quello di garantire il medesimo livello di protezione dei dati assicurato dal GDPR quando questi siano trasferiti da un titolare o da un responsabile soggetto al Regolamento ad altro soggetto situato fuori dal SEE. In questo contesto, la continuità della protezione può essere garantita attraverso meccanismi quali la decisione della Commissione europea rispetto all'adeguatezza del quadro giuridico di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale (art. 45), oppure prevedendo e utilizzando vincoli di natura contrattuale tra l'esportatore e l'importatore del dato (art. 46) e, segnatamente, le 'norme vincolanti di impresa' o le 'clausole contrattuali standard' emesse nel 2021 dalla Commissione europea.

Secondo quanto indicato dall'EDPB, per configurare un trasferimento internazionale ai sensi del Capo V GDPR, occorre innanzitutto valutare, ai sensi dell'art. 3 GDPR, l'applicabilità del GDPR al soggetto esportatore, mentre non dovrebbe rilevare se l'importatore sia soggetto o meno al Regolamento.

Tuttavia, come osservato dall'EDPB, il coordinamento fra l'art. 3 e le previsioni del Capo V non è di semplice attuazione. In particolare, a rendere complessa la comprensione dell'interazione fra le due normative, è la mancanza di una definizione univoca del concetto di "*trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali*". Tale carenza, infatti, rende difficile distinguere chiaramente detta fattispecie dai casi in cui un titolare o un responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2 GDPR, tratti dati personali fuori dall'Unione europea senza che vi sia stato trasferimento extra UE rilevante ai fini del Capo V.

A tal riguardo, L'EDPB individua con le suddette Linee Guida i seguenti tre criteri cumulativi che, se coesistenti, configurerebbero un trasferimento extra UE:

- il titolare o il responsabile del trattamento sono soggetti alle disposizioni contenute nel GDPR ai sensi dell'art 3. Rispetto a questo criterio, l'EDPB illustra alcuni esempi pratici relativi sia alla circostanza in cui detto titolare o responsabile tratti i dati all'interno dell'Unione europea (art. 3, comma 1, GDPR), sia al caso in cui le attività di trattamento siano svolte in un paese extra EU ai sensi dell'art. 3, comma 2, GDPR;
- il suddetto titolare o responsabile, definito "esportatore", trasferisce o rende altrimenti disponibile il dato ad altro soggetto, esterno alla propria organizzazione, che si qualifichi come titolare, contitolare o responsabile, definito nel contesto del trasferimento come "importatore". Al fine di identificare correttamente il ruolo dell'importatore, l'EDPB rinvia alle linee guida 7/2020, *sui concetti di titolare e responsabile del trattamento*;
- l'importatore è situato in un paese terzo, indipendentemente dall'applicabilità alla propria organizzazione dell'art. 3 GDPR.

Come precisato dall'EDPB, quando tutti i predetti criteri vengono soddisfatti, si è in presenza di un trasferimento di dati personali che potrà avvenire solo alle condizioni precedentemente menzionate e previste dall'art. 44 e seguenti del Regolamento. Dunque, l'EDPB parrebbe lasciare intendere che



l'applicazione della disciplina del Capo V del GDPR sia di per sé idonea a garantire la continuità della protezione dei dati una volta trasferiti in paesi in cui non sia applicabile il GDPR; rendendo pertanto irrilevante la circostanza che l'importatore sia o non sia vincolato all'applicazione del GDPR, ai sensi dell'art. 3, comma 2, GDPR.

A riprova di quanto sopra, l'EDPB chiarisce che, nell'ambito di un trasferimento del dato personale, l'esportatore e l'importatore debbano sempre rispettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga o meno all'interno dell'Unione europea.

Quanto raccomandato dall'EDPB nelle Linee Guida dovrà essere tenuto in considerazione per inquadrare correttamente le fattispecie di trasferimento dei dati verso i paesi terzi e per garantire la continuità della protezione del dato personale in paesi non soggetti alle previsioni del GDPR. I criteri individuati dall'EDPB potranno, in particolare, essere utilizzati da titolari e responsabili per determinare se un trattamento sia riconducibile alle fattispecie di cui al Capo V. La stessa Autorità, rilevando una lacuna nell'attuale versione del GDPR relativamente al concetto di *"trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali"*, invita comunque la Commissione europea a tenere in debita considerazione quanto espresso nelle Linee Guida in occasione della prossima relazione di valutazione e di riesame del Regolamento quadriennale, proponendo al Parlamento e al Consiglio europeo gli opportuni emendamenti atti a risolvere il dubbio interpretativo sui trasferimenti.



Intellectual Property, Media & New Technologies

La responsabilità delle piattaforme *online* per violazione di marchio: gli ultimi sviluppi della giurisprudenza comunitaria e italiana

Con la sentenza recentemente emessa in relazione al caso 'Louboutin vs Amazon' (sentenza del 22 dicembre 2022, cause riunite C-142/21 e C-184/21), la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), fornendo un'interpretazione dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea, ha stabilito che anche una piattaforma come Amazon, che incorpora un *marketplace online* in aggiunta alle proprie offerte di vendita, può essere considerata responsabile diretta dell'uso di un marchio identico a un marchio registrato da un altro soggetto per prodotti identici qualora i prodotti recanti detto segno distintivo siano offerti in vendita, su tale *marketplace*, da terzi venditori in assenza del consenso del titolare di tale marchio. Nel caso in questione, Christian Louboutin, designer di calzature di lusso noto in tutto il mondo (in particolare, per le iconiche scarpe con la suola rossa), ha intentato un'azione nei confronti di Amazon per l'accertamento della violazione del proprio marchio davanti al *Tribunal d'arrondissement de Luxembourg*, avanzando le seguenti richieste: (i) dichiarare Amazon responsabile della violazione del marchio in questione, (ii) richiedere alla stessa di cessare l'uso, nella normale prassi commerciale, di segni identici a tale marchio su tutto il territorio dell'Unione europea, pena il pagamento di una penale, e (iii) condannare Amazon al risarcimento del danno asseritamente causato in conseguenza di tale uso.

Il caso è stato quindi sottoposto all'attenzione della CGUE che, discostandosi dall'opinione dell'Avvocato Generale - secondo cui "*un intermediario online non può essere ritenuto direttamente responsabile per le violazioni dei diritti dei titolari di marchi che avvengono sulla propria piattaforma a seguito di offerte commerciali di terzi*" - ha chiarito che il gestore di una piattaforma di *e-commerce* può effettivamente essere considerato come se utilizzasse esso stesso un marchio di terzi, pur non essendo il produttore diretto dei beni in questione, nella misura in cui un utente informato e ragionevolmente attento stabilisca un collegamento tra i servizi di tale piattaforma *online* e il marchio in questione. A tal fine, la Corte ha elencato una serie di fattori in presenza dei quali è possibile creare un'associazione con l'operatore di rete nei termini sopra descritti, quali:

- il ricorso ad un metodo uniforme di presentazione delle offerte pubblicate sul proprio sito *web*, con la visualizzazione sia degli annunci della piattaforma *online*, sia di quelli di venditori terzi;
- l'offerta di servizi complementari aggiuntivi legati ai prodotti acquistati, come ad esempio
 - stoccaggio/deposito
 - spedizione/consegna
 - assistenza post-vendita.

Sebbene la CGUE abbia affermato un principio di diritto la cui applicazione concreta sarà rimessa ai Tribunali nazionali, la decisione costituisce un precedente molto pericoloso per gli operatori web che utilizzano un modello ibrido di vendita, come per l'appunto Amazon, rendendo gli stessi esposti a responsabilità diretta nelle ipotesi in cui soggetti terzi trattino prodotti contraffatti sui propri negozi *online*.

Sulla stessa scia, i Tribunali italiani si sono occupati negli ultimi anni di numerosi procedimenti avviati contro piattaforme di vendita *online* su cui venivano messi in vendita prodotti in violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi. Nella maggior parte dei casi, il titolare del marchio ha fatto leva sul proprio sistema di distribuzione selettiva, che rappresenta una legittima eccezione al principio generale dell'esaurimento del marchio, secondo il quale il titolare del marchio non ha il diritto di vietarne l'uso in relazione a prodotti che sono stati immessi sul mercato dal titolare stesso o con il suo consenso (art. 5 Codice della Proprietà Industriale, art. 7 Direttiva 2008/95/CE). Ai sensi dell'art. 1(1)(e) del Regolamento (UE) n. 330/2010 (relativo all'applicazione dell'art. 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate), un sistema di distribuzione selettiva è un modello commerciale in cui il fornitore vende beni o servizi, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di specifici criteri qualitativi e in cui tali distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a distributori non autorizzati all'interno del territorio selezionato dal fornitore per l'applicazione di tale sistema. Il sistema di distribuzione selettiva è ritenuto conforme alle disposizioni *antitrust* a condizione che: i) il prodotto coinvolto



sia un bene di lusso e/o di prestigio; ii) esista un effettivo danno all'immagine/prestigio del marchio in conseguenza della vendita effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva.

In linea di principio, l'eventuale responsabilità di una piattaforma di vendita *online* che metta in vendita prodotti riconducibili a un distributore che non faccia parte del sistema di distribuzione selettiva dovrebbe essere bilanciata con il diritto di ciascun distributore di commercializzare i propri prodotti anche *online*, attraverso siti web propri o di terzi. A questo proposito, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 3 luglio 2019 a conclusione di una vertenza che vedeva contrapposte Amazon e Sisley, società francese impegnata nella produzione di prodotti di alta qualità per la cura della pelle e *make-up*, ha ritenuto la prima responsabile della violazione dei marchi di Sisley sul presupposto che le modalità e il contesto di vendita proposti da Amazon fossero lesivi della reputazione del marchio Sisley. Al fine di accertare il pregiudizio alla reputazione del marchio della ricorrente sono stati ritenuti rilevanti i seguenti fattori:

- i prodotti Sisley sono stati mostrati insieme ad articoli diversi e di 'basso profilo', quali i prodotti per la pulizia della casa;
- i prodotti Sisley sono stati mescolati con altri marchi di cura della pelle di qualità, reputazione e prezzo molto inferiori a quelli della ricorrente;
- la mancanza di un servizio clienti adeguato, equivalente a quello fornito nei negozi fisici Sisley.

Più recentemente, in aggiunta ai criteri sopra elencati, ancora la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, il 12 gennaio 2021, in un procedimento pendente tra la stessa Amazon e Shiseido, ha ritenuto che la circostanza che i servizi logistici di Amazon siano efficienti e generalmente apprezzati dai clienti non è sufficiente a garantire la tutela della reputazione del titolare del marchio, poiché essi attengono ad aspetti commerciali che nulla hanno a che vedere con l'obbligo di tutelare l'identità e la reputazione del marchio.

Labour

Decreto Lavoro: tutte le misure contenute nel nuovo decreto

Si è tenuta il 1° maggio 2023 la riunione del Consiglio dei Ministri durante la quale è stato approvato il nuovo Decreto Lavoro. Il decreto-legge recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023.

Le più importanti novità contenute nel decreto riguardano:

Contratti a termine

Il ricorso da parte del datore di lavoro a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi potrà essere effettuato solo qualora ricorra una delle seguenti nuove causali:

- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle RSA o RSU;
- specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti in assenza della previsione della contrattazione collettiva, previa certificazione delle stesse presso una delle apposite commissioni.

Obblighi informativi previsti dal Decreto Trasparenza

In deroga al Decreto Trasparenza, le informazioni concernenti, ad esempio, l'orario di lavoro e la sua programmazione, l'importo iniziale della retribuzione e il congedo per ferie nonché la durata del periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore, ed il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

Il datore di lavoro sarà dunque tenuto a consegnare o a rendere disponibile a tutti i lavoratori, anche mediante la pubblicazione sul sito web aziendale, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Incentivo per l'assunzione di giovani under 30

I datori di lavoro privati che assumono giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, e che non risultano inseriti in percorsi di formazione o istruzione, possono beneficiare, per un periodo di 12 mesi, di un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Tale agevolazione si applica nei confronti dei lavoratori assunti con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o di apprendistato professionalizzante, stipulato tra il 1° giugno 2023 e il 31 dicembre 2023. Restano esclusi i lavoratori domestici.

Il datore di lavoro dovrà presentare, mediante un'apposita procedura telematica, la domanda di accesso a tale forma di agevolazione all'I.N.P.S.. L'istituto previdenziale provvede poi, entro i successivi cinque giorni, a fornire al datore di lavoro una specifica comunicazione telematica sulla sussistenza o meno di una effettiva disponibilità di risorse per la corresponsione dell'incentivo. Ed in caso di riscontro positivo, entro i successivi sette giorni - quale termine perentorio - il datore di lavoro ha l'onere di comunicare all'I.N.P.S., attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che gli conferisce il diritto all'erogazione dell'incentivo.

Il nuovo Reddito di cittadinanza: l'Assegno di inclusione

In sostituzione al tanto discusso Reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito l'Assegno di inclusione. Per poter richiedere il predetto sussidio sarà necessario che all'interno del nucleo familiare sia presente almeno un membro con disabilità, un minore, un soggetto con almeno 60 anni o con una patologia che attribuisce il diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile, anche temporaneo.

Inoltre, il suddetto nucleo familiare non deve possedere, congiuntamente, un ISEE superiore a Euro 9.360 nonché un valore del reddito familiare superiore a Euro 6.000 (considerando anche il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare). L'importo dell'Assegno di inclusione è pari a Euro 500 al mese. Tale importo potrà essere aumentato sino a Euro 280 mensili a titolo di contributo di affitto.



Per quanto concerne la durata, viene prevista la corresponsione di tale sussidio per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Alla scadenza, il predetto aiuto economico potrà essere corrisposto per ulteriori 12 mesi.

Infine, è opportuno segnalare che a partire dal 1° settembre 2023 viene previsto anche lo Strumento di attivazione, ossia una misura a sostegno dell'occupabilità che prevede l'erogazione di Euro 350 mensili.

Di tale strumento potranno beneficiare, per un massimo di 12 mesi, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 59 anni con un ISEE inferiore a Euro 6 mila annui che appartengono a nuclei familiari privi dei requisiti per poter beneficiare dell'Assegno di inclusione.

I soggetti interessati, dopo aver presentato l'apposita domanda in via telematica, vengono convocati presso il servizio per il lavoro competente ai fini della stipula del c.d. patto di servizio personalizzato, dopo aver provveduto alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Attraverso la piattaforma digitale, l'interessato potrà ricevere offerte di lavoro o essere inserito in specifici progetti di formazione.

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Viene istituito un apposito Fondo – con una dotazione finanziaria di Euro 10 milioni, per l'anno 2023, e di Euro 2 milioni, a decorrere dal 2024 – con la finalità di indennizzare i familiari degli studenti vittime di infortuni verificatisi durante lo svolgimento di attività lavorative a scopo formativo. Ad essere assicurati sono gli studenti di ogni ordine e grado, anche privati, ivi compresi quelli inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale, come l'alternanza scuola-lavoro, e quelli universitari.

Pacchetto welfare

A favore dei lavoratori dipendenti con figli minori, la soglia di *fringe benefit* esentasse sale a Euro 3 mila. Inoltre, il nuovo decreto ha previsto che ad essere esentasse sino alla suddetta soglia sono anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Parità retributiva: pubblicata la direttiva UE

Il 30 marzo 2023, il **Parlamento Europeo ha approvato, in prima lettura, la Direttiva per rafforzare, nell'ambito dell'Unione Europea, l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne** per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Gli Stati membri dovranno prevedere anche sanzioni adeguate, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione del principio della parità di retribuzione.

La **Direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023** è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 132 del 17 maggio 2023.

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 7 giugno 2026.

Conseguentemente, le imprese UE avranno l'obbligo di diffondere informazioni che agevolino il confronto degli stipendi dei dipendenti e la denuncia - sin dalle fasi pre-assuntive - di eventuali divari retributivi di genere esistenti per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

La direttiva, al fine di coadiuvare e facilitare l'applicazione del concetto di 'pari valore', indica quattro fattori oggettivi da usare: competenze, impegno, responsabilità e condizioni di lavoro.

Tali fattori devono essere ponderati tra loro in funzione della pertinenza rispetto alla posizione. Resta ferma la possibilità di adottare ulteriori criteri aggiuntivi se pertinenti con lo specifico lavoro e motivati.

Le norme enucleate nella direttiva stabiliscono principalmente:

- **Trasparenza retributiva:** i lavoratori e i loro rappresentanti hanno il diritto di ricevere informazioni chiare ed esaurienti sui livelli retributivi individuali, medi e suddivisi per genere.
- **Onere della prova:** in caso di contenzioso avente ad oggetto questioni relative alla disparità retributiva, l'onere della prova passerà dal lavoratore al datore di lavoro che dovrà dimostrare che non c'è stata discriminazione.
- **Termini di prescrizione:** per eludere eventuali compromissioni nell'esercizio dei diritti, la direttiva ritiene opportuno stabilire norme minime comuni per quanto concerne la decorrenza dei termini di prescrizione, stabilendo che il termine non inizi a decorrere mentre è in corso la violazione o prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Appalto di servizi: non applicabilità del termine di decadenza all'azione esperita dall'I.N.P.S. nei confronti del committente per il recupero dei contributi non versati dall'appaltatore

La Corte di Cassazione, con sentenza 30 dicembre 2022, n. 38151, è intervenuta in merito all'interpretazione dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e all'applicabilità o meno all'I.N.P.S. del termine biennale di decadenza dal diritto di agire nei confronti del committente, quale responsabile solidale, per il pagamento dei contributi non corrisposti dall'appaltatore.

In primo grado, il Tribunale di Terni – a seguito dell'opposizione proposta dalla società committente – revocava il decreto ingiuntivo richiesto dall'I.N.P.S. con il quale era stato intimato alla committente il pagamento di una cospicua somma di denaro a titolo di contributi assistenziali e previdenziali non versati dalla società appaltatrice. Il giudice di merito, infatti, riteneva che fosse maturata la decadenza di cui all'art. 29 del predetto decreto, dal momento che l'azione era stata proposta oltre il biennio dalla cessazione dell'appalto.

In riforma della predetta sentenza, a seguito dell'impugnazione proposta dell'ente previdenziale, la Corte d'Appello di Perugia rideterminava l'importo e condannava la committente al pagamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. dalla società appaltatrice. La Corte d'Appello riteneva infatti, esclusa, l'applicazione del termine biennale di decadenza alle pretese dell'istituto previdenziale.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso in cassazione la società committente.

La Corte di Cassazione, in conformità all'orientamento formatosi nel vigore della legge n. 1369/1960, ha stabilito che *“il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”*.

Più nello specifico, dalla pronuncia della Corte si evince che non può essere interrotto quello stretto legame tra la retribuzione dovuta – ed effettivamente erogata – e l'adempimento dell'obbligo contributivo, in quanto verrebbe meno quella protezione assicurativa del lavoratore che l'art. 29 ha invece voluto rafforzare. Infatti, *“Proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di 'minimale contributivo' strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilievo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto”*.

Pertanto, il ricorso della società committente è stato rigettato.

Antisindacalità della condotta della società che non comunica alle OO.SS. che lo richiedono le informazioni sull'utilizzo ed il funzionamento dei sistemi automatizzati previste dal c.d. Decreto Trasparenza (Tribunale di Palermo, sez. lav., 3 aprile 2023)

Le organizzazioni sindacali hanno proposto ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1979, n. 300, per veder dichiarare la antisindacalità della condotta della società che aveva ommesso di comunicare alle OO.SS. le informazioni previste dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 e da queste ultime richieste.

Il Tribunale di Palermo rilevava che il c.d. Decreto Trasparenza, all'art. 1 *bis*, prevede che *“Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori”*.

Per la sentenza, dal momento che la legittimazione attiva alla richiesta di dette informazioni compete non soltanto al lavoratore ma anche alle RSA, RSU o alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il relativo diniego limita e compromette l'attività sindacale.

Nello specifico, il Giudice rilevava che la società doveva fornire le misure di controllo delle decisioni automatizzate e gli eventuali processi di correzione, nonché il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi automatizzati.

Alla luce di quanto sopra espresso, il Tribunale di Palermo accoglieva il ricorso e condannava la società a fornire le informazioni richieste dall'organizzazione sindacale, con la precisazione che tale adempimento si cumulava – non escludendo – l'obbligo di fornire analoghe informazioni a ciascun lavoratore.



Controlli a distanza ed indicazioni per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi

In data 14 aprile 2023, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 2572 con cui ha fornito ulteriori indicazioni relative al rilascio, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970, dei provvedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.

Nello specifico, dalla predetta nota, si desumono le seguenti rilevanti indicazioni che l'INL ha fornito al proprio personale ispettivo (e che possono essere prese in considerazione dalle aziende per una corretta applicazione della disposizione normativa), tenendo conto dei principali orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali:

- **Percorso Prioritario:** per poter procedere all'installazione di un impianto audiovisivo, è **necessario preventivamente aver raggiunto un accordo con le rappresentanze aziendali presenti (RSA e/o RSU).**
- **Percorso Residuale:** solamente in caso di mancato raggiungimento dell'accordo con le RSA/RSU ovvero in assenza di tali rappresentanze, **in via residuale, è possibile ricorrere alla procedura autorizzatoria tramite l'INL:** nell'istanza di autorizzazione, per fini istruttori, **deve essere dato atto del mancato accordo e/o dell'assenza di rappresentanze sindacali aziendali.**
- **Aziende Multi-Localizzate:** in caso di imprese che abbiano **più unità produttive** l'INL fornisce le seguenti indicazioni:
 - se le unità produttive sono ubicate nell'ambito di competenza della medesima sede territoriale dell'INL e hanno tutte le medesime ragioni legittimanti l'installazione di impianti audiovisivi, è possibile **presentare una sola istanza di autorizzazione all'INL competente** (a cui seguirà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall'istanza medesima); oppure
 - se le unità produttive sono ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, è possibile stipulare un **unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** ovvero, in assenza di RSA/RSU o in caso di mancato accordo, **è possibile presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell'INL o, in alternativa, alla sede centrale;** e
 - nel caso in cui l'impresa sia già in possesso di un provvedimento autorizzativo e voglia provvedere all'installazione del medesimo impianto audiovisivo presso altre nuove unità produttive, invece, **è possibile presentare istanza di integrazione** (purché l'impianto da installare presenti i medesimi presupposti legittimanti e le medesime modalità di funzionamento di quello già autorizzato).
- **Nuove aziende e assunzioni successive all'installazione:** in caso di istanza di autorizzazione avanzata prima che l'impresa abbia lavoratori in forza, è necessario indicare il numero dei lavoratori di cui si avvarrà non appena avviata l'attività. In caso di impianto audiovisivo installato prima che l'impresa proceda ad assunzioni di personale, invece, è necessario presentare istanza successiva in cui viene comunicata la disattivazione dell'impianto non appena il personale sarà adibito al lavoro e rimesso in funzione una volta emesso il provvedimento autorizzativo.
- **Sistemi di geolocalizzazione:** viene ribadita la necessità di valutare attentamente le ragioni legittimanti l'installazione dei sistemi di geolocalizzazione ovvero di monitorare la posizione del veicolo, su cui è stato installato l'impianto, solamente quando ciò si renda necessario esclusivamente per il perseguimento delle **finalità legittimanti (ovvero attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale).**
- **Lavoratori etero organizzati e prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali** (art. 47 e ss. del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81): L'INL precisa che la procedura e le osservazioni di cui sopra vanno **estese anche ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.**

Inoltre, **norme particolari che favoriscono o impongono l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza vengono previste** anche per quanto riguarda le strutture scolastiche, nelle strutture sociosanitarie/assistenziali per anziani e persone con disabilità, nei locali dove si possono fare scommesse, nei musei, nelle biblioteche e negli archivi di stato a tutela di azioni criminose e danneggianti al patrimonio dello Stato.



CCNL Dirigenti Terziario: accordo di rinnovo della parte economica

In data 12 aprile 2023, è stato siglato il nuovo accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti Terziario sottoscritto da Confcommercio e Manageritalia. A seguito dell'approvazione da parte degli Organismi direttivi delle parti contraenti, le modifiche contenute nell'accordo avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed avranno vigore fino al 31 dicembre 2025.

L'accordo è intervenuto esclusivamente **sulla parte economica** del CCNL e ha rinnovato, tra i vari, i seguenti istituti: **un importo "una tantum", un adeguamento minimo contrattuale mensile e aumenti retributivi, il riconoscimento di servizi di welfare ed emendamenti al fondo di previdenza complementare Mario Negri.**

Importo 'Una Tantum'. Ai dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo di rinnovo, è previsto che venga corrisposta una somma pari a **Euro 2.000 lordi a titolo di arretrati retributivi** riferiti al periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022. L'importo 'una tantum' verrà corrisposto durante l'anno 2023 (in tre *tranches* scadenti, rispettivamente a maggio 2023, settembre 2023 e novembre 2023, e *pro-quota* in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo sopra menzionato) e non sarà utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale.

Aumenti retributivi. È previsto dall'accordo **un aumento sulla retribuzione di fatto pari ad Euro 450** secondo le seguenti scadenze: a) Euro 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023; b) Euro 150,00 mensili dal 1° luglio 2024; e c) Euro 150 mensili dal 1° luglio 2025. Tali aumenti retributivi potranno essere assorbiti dal datore di lavoro esclusivamente dalle somme concesse successivamente al 31 dicembre 2019 come acconto ovvero come anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.

Minimo contrattuale mensile. Inoltre, per effetto degli aumenti retributivi di cui al punto che precede, sono stati fissati i seguenti **nuovi minimi contrattuali mensili**:

- **per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° dicembre 2023:** Euro 4.040 a decorrere dal 1° dicembre 2023, Euro 4.190 dal primo luglio 2024 ed Euro 4.340 dal primo luglio 2025 (da considerarsi già comprensivi dei predetti aumenti retributivi).
- **Per i dirigenti in forza alla data del 30 novembre 2023,** invece, l'incremento del minimo contrattuale mensile si realizza attraverso la corresponsione degli aumenti retributivi di cui sopra, secondo le scadenze già indicate.

Welfare aziendale. Dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025, è previsto che i datori di lavoro destinino obbligatoriamente alla c.d. 'Piattaforma *welfare*' un importo pari ad Euro 1.000 annui, spendibile in beni e servizi definiti di volta in volta dalle parti (tale importo, purché di pari misura e a favore di tutti i dirigenti impiegati, può essere aumentato nella Piattaforma *welfare* mediante la sottoscrizione di un accordo aziendale e si considera come importo aggiuntivo rispetto ad eventuali sistemi di *flexible benefits* già presenti presso la società).

Fondo Mario Negri. Viene variato l'importo del contributo ordinario e del contributo integrativo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo e a carico del datore di lavoro.



ESG

Greenwashing: proposta di nuova direttiva relativa ai green claims

Il 22 marzo 2023 la Commissione europea ha adottato la proposta di una nuova direttiva di contrasto al fenomeno del *greenwashing*, che va ad integrare la proposta di direttiva per la responsabilizzazione e la protezione dei consumatori nella transizione verde del marzo dello scorso anno.

La nuova proposta mira, in particolare, a proteggere i consumatori consentendo loro di fare scelte consapevoli con riguardo alle informazioni relative alla sostenibilità ambientale di prodotti e servizi, e ad evitare che le imprese possano fornire informazioni fuorvianti in merito al loro impatto o ai loro benefici di tipo ambientale.

A tal fine, la direttiva introduce un quadro normativo che regolamenta gli obblighi delle imprese che intendano fornire ai consumatori informazioni relative alla sostenibilità ambientale dei loro prodotti, servizi e/o organizzazioni, stabilendo come tali informazioni debbano essere verificate e le modalità per la loro comunicazione.

Per informazioni relative alla sostenibilità ambientale si intendono tutte quelle che attestano o implicano un impatto positivo sull'ambiente, un impatto meno negativo o l'assenza di impatti, o miglioramenti nel tempo di prodotti, servizi o organizzazioni. È fatto espresso rinvio alla definizione contenuta nella direttiva sulle pratiche commerciali scorrette.

La proposta di direttiva prevede che le informazioni su questi aspetti debbano essere specifiche e circostanziate e verificate *ex ante*, mettendo fine alla proliferazione di marchi ed etichette ambientali, pubblici e privati, che non saranno più consentiti al di fuori dei sistemi di etichettatura previsti a livello eurounitario, salvo che si dimostri un obiettivo ambientale superiore a quello dei sistemi esistenti e si ottenga una approvazione preventiva.

La nuova disciplina troverebbe applicazione con riguardo alle informazioni fornite su base volontaria riguardanti impatti ambientali, aspetti o prestazioni di un prodotto, servizio o l'impresa che li commercializza. Sono invece escluse le informazioni fornite sulla base di norme comunitarie esistenti (es. marchio di qualità ecologica Ecolabel, logo del cibo biologico, etichetta energetica) o imminenti, in quanto la relativa normativa ne garantisce l'affidabilità.

Prima che informazioni di questo tipo possano essere comunicate, le stesse dovranno essere verificate e risultare confermate su base scientifica. Per non essere considerate fuorvianti, le informazioni dovranno essere valutate in base ad alcuni criteri minimi. La valutazione dovrà essere sottoposta ad una verifica indipendente, con un sistema di certificazione riconosciuto a livello dell'Unione.

La comunicazione delle informazioni dovrà essere chiara e, in caso di comparazioni tra prodotti e/o soggetti, la stessa dovrà basarsi su informazioni e dati equivalenti.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva, salvo che le stesse non vogliano applicarla su base volontaria, le microimprese, con meno di 10 dipendenti ed un fatturato inferiore a due milioni di euro.

Le imprese situate in Paesi terzi che forniscano, su base volontaria, informazioni relative alla sostenibilità ambientale a consumatori all'interno dell'Unione europea saranno soggette ai medesimi obblighi.

La proposta della Commissione è ora al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo.

Fit for 55: i nuovi atti legislativi

Facendo seguito alle proposte presentate nell'ambito del *Green Deal* europeo dalla Commissione, il 21 luglio 2021, per ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (c.d. pacchetto "Pronti per il 55"), nello scorso mese di aprile il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato cinque importanti atti legislativi finalizzati a consentire all'Unione europea di raggiungere il suddetto obiettivo e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

Gli atti sono stati firmati e pubblicati il 16 maggio 2023 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 130.

Si tratta in particolare di:

- **Regolamento (UE) 2023/955** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 **che istituisce un fondo sociale per il clima** e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1060;



- **Regolamento (UE) 2023/956** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 **che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere** (*EU Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM*);
- **Regolamento (UE) 2023/957** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 **che modifica il regolamento (UE) 2015/757** concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (conosciuto come **Regolamento MRV**) al fine di prevedere **l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote** di emissioni nell'Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi;
- **Direttiva (UE) 2023/958** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 **recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni** in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;
- **Direttiva (UE) 2023/959** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 **recante modifica della direttiva 2003/87/CE**, che istituisce un **sistema per lo scambio di quote di emissioni** dei gas a effetto serra nell'Unione (ETS), e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Il **meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere**, istituito con il nuovo regolamento (c.d. 'Regolamento CBAM'), affronta il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate in alcune tipologie di merci, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riducendo così le emissioni di carbonio globali e sostenendo gli obiettivi dell'accordo di Parigi, anche attraverso la creazione di incentivi per la riduzione delle emissioni da parte degli operatori nei paesi terzi.

Il meccanismo è previsto che si applichi inizialmente con riguardo alle importazioni di prodotti nelle industrie ad alta intensità in termini di emissioni di gas ad effetto serra e ad alcuni precursori (cemento, energia elettrica, concimi, ghisa, ferro, acciaio, alluminio e idrogeno).

Il **Regolamento CBAM**, entrato in vigore il 17 maggio 2023, **si applicherà a partire dal 1° ottobre 2023**. Il meccanismo diventerà operativo in maniera progressiva, ma ci si attende che possa ridisegnare il sistema del commercio globale in generale, imponendo alle imprese di riconfigurare i propri modelli di *business*, preparandosi in anticipo, in modo da valutare appieno i suoi effetti e le azioni da porre in essere per restare competitive.

Con la **revisione del sistema di scambio di quote di emissione nell'Unione** l'ambizione generale di riduzioni entro il 2030 nei settori coperti da tale sistema viene portata al 62%, rispetto ai livelli del 2005 e le quote gratuite per le imprese vengono gradualmente eliminate tra il 2026 e il 2034.

Per le società di navigazione viene prevista l'introduzione graduale dell'obbligo di partecipare al sistema di scambio: l'obbligo di restituire quote di emissione sarà pari al 40% per le emissioni verificate dal 2024, al 70% dal 2025 e al 100% dal 2026. Tale obbligo riguarderà la maggior parte delle navi di grandi dimensioni, mentre alcune navi, come quelle d'altura, saranno inizialmente soggette solo al Regolamento MRV, così come le emissioni diverse da quelle di CO₂, che saranno incluse nel sistema di scambio a partire dal 2026.

Verranno gradualmente eliminate le quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo e verrà attuata la messa all'asta integrale a partire dal 2026. Fino al 31 dicembre 2030 saranno riservate 20 milioni di quote per incentivare la transizione degli operatori aerei dall'uso dei combustibili fossili.



Hanno contribuito a questo numero:

Matteo Biondetti

Emanuela Bollati

Laura Cinicola

Alessandro Colella

Lorenzo Curvo

Manfredi Ferrari Liccardi Medici

Edoardo Ferrero

Giuditta Garattini

Silvano Geusa

Vittoria Ghisoni

Martina Iacono

Maria Paola Ingletto

Federica Molinari

Rachele Moresco

Federico Maria Morri

Veronica Nobili

Giulia Parodi

Chiara Peja

Andrea Peruzzo

Benedetta Pietrobon

Baldassare Puccio

Ludovica Puccioni

Giorgio Rapaccini

Elena Smaniotto

Marco Valdes



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

Via 1° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
Tel. 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.